

# SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMUNE DI TREVISO  
– REGOLAMENTI –

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

### Art. 2 – Procedimento

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente art. 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e dalla legge della Regione Veneto 28.1.1977, n. 10 recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. Il dirigente del Settore Polizia municipale è competente ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art. 1.
3. Ove si manifesti un'insanabile situazione di incompatibilità, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario/Direttore Generale del Comune.
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione dev'essere emessa entro il termine di anni uno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della L. 689/1981.

### Art. 3 – Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della L. 689/1981.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

In caso di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento e prevenzione

possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità e attitudine degli agenti accertatori.

I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

#### Art. 4 – Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali – non adottate ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000 – o determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500.

2. All'interno di tali limiti edittali, nei singoli regolamenti comunali o ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.

#### Art. 5 – Importo delle sanzioni

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o determinazioni dirigenziali attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 300.

2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite.

#### Art. 6 – Sanzioni accessorie

Nei regolamenti comunali, nelle ordinanze sindacali e nelle determinazioni dirigenziali, salvo il richiamo a sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, possono essere autonomamente previste solo le sanzioni accessorie previste dagli artt. 20 e 21 della L. 689/1981.

#### Art. 7 – Esecuzione d'ufficio

Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

#### Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento all'art. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione

commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Non può essere

rilasciato alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente a favore di coloro che risultino morosi nel pagamento del corrispettivo canone previsto da norme di legge o di regolamenti per l'utilizzo di beni pubblici comunali.

Nei confronti di soggetti già titolari di provvedimenti ampliativi che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente, l'Amministrazione comunale, previo formale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, contesterà la morosità all'interessato ed assegnerà allo stesso un termine perentorio non inferiore ai 15 giorni per regolarizzare la propria posizione. Decorso infruttuosamente detto termine, l'Ente provvederà ad emanare la declaratoria di decadenza del provvedimento ampliativo e ad incamerare l'eventuale cauzione costituita al momento del rilascio del provvedimento medesimo.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto stesso.

Le somme

riscolte a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze e ai regolamenti comunali, spettano al Comune.

Un terzo del provento delle

sanzioni amministrative pecuniarie, come già previsto dall'abrogato art. 110, comma 2, del R.D. 383/1934, continuerà ad affluire al fondo di previdenza e assistenza del Corpo di Polizia municipale.

Per quanto non espressamente

disposto dal presente regolamento, si rinvia alla L. 689/1981 e alla L.R. 10/1977.

Per i regolamenti e ordinanze sindacali e/o dirigenziali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i limiti edittali delle sanzioni amministrative sono determinati secondo gli schemi A, B e C allegati al presente regolamento; eventuali adeguamenti e/o modifiche dei limiti edittali originariamente previsti saranno adottati con delibera di Giunta comunale.

## Norma finale

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari o atti comunali.

## Allegato A

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale prot. n. 33300/814 del 3.10.1999 e successive modifiche e integrazioni)

Qualora la violazione non sia prevista in leggi e/o regolamenti specifici in materia, per cui debba applicarsi

la norma speciale, i limiti edittali delle sanzioni amministrative vengono determinati secondo lo schema di seguito indicato, con possibilità per i contravventori di effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della trasgressione a norma dell'art. 16 della L. 689/1981 della sanzione amministrativa pari a un terzo del massimo o del doppio del minimo se più favorevole.

Regolamento di polizia urbana	Articolo	Limiti edittali
ostensibilità dei titoli	4	da euro 25,00 a euro 150,00
occupazione abusiva di suolo pubblico o non conforme al titolo	dal 6 al 12 e 16-17 c.1°	da euro 25,00 a euro 75,00 per ogni mq. o frazione e con il limite max. sanzionabile di 10 mq.
obblighi o divieti per i titolari di autorizzazione o concessione per occupazione suolo pubblico	13	da euro 77,00 a euro 500,00
installazione di tende senza titolo o in violazione alle norme	14	da euro 50,00 a euro 500,00
installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, ecc.	15 e 25	da euro 25,00 a euro 75,00 e con il limite max. sanzionabile di nr.10
esposizione di derrate all'esterno dei negozi – prescrizioni	17.2.3	da euro 50,00 a euro 500,00
imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, degli edifici, scarico ed abbandono di rifiuti	18	da euro 100,00 a euro 500,00

pulizia di area pubblica o di uso pubblico dagli esercenti	19	da euro 50,00 a euro 500,00
manutenzione di scarpate e fossi lungo le strade	20	da euro 75,00 a euro 500,00
atti di pulizia personale e soddisfacimento delle necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati	21	da euro 75,00 a euro 500,00
manutenzione degli edifici	22	da euro 75,00 a euro 500,00
deturpamento di edifici pubblici e privati	23	da euro 75,00 a euro 500,00
lancio di manifestini -prescrizioni	24	da euro 75,00 a euro 500,00
lavori artigianali in luoghi di pubblico transito	26	da euro 25,00 a euro 250,00
lavatura – esposizione panni e biancheria	27	da euro 25,00 a euro 250,00
battitura di panni e tappeti	28	da euro 25,00 a euro 150,00
pulizia anditi, vetrine, negozi, accessi e abitazioni, intralcio, molestie, prescrizioni	29	da euro 50,00 a euro 250,00
scarichi pubblici e privati – otturazioni – intasamenti	30	da euro 75,00 a euro 500,00

deposito ed asporto rifiuti solidi urbani – prescrizioni	31	da euro 75,00 a euro 500,00
trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione terreni – modalità – prescrizioni	32	da euro 75,00 a euro 500,00
trasporto materiali di facile dispersione – modalità – limiti	33	da euro 75,00 a euro 500,00
sgombero neve – ghiaccio -prescrizioni	34	da euro 25,00 a euro 250,00
scarico residui di costruzione e riparazioni – modalità – limiti	35	da euro 75,00 a euro 500,00
emissione fumi ed esalazioni -polveri	36	da euro 75,00 a euro 500,00
altri atti vietati	37	da euro 25,00 a euro 250,00
sosta caravan, autocaravan / tende carri abitazione – prescrizioni	38	euro 75,00 a euro 500,00 per ogni mezzo, veic. tenda
quiete-sicurezza nel centro abitato- prescrizioni	39	da euro 75,00 a euro 500,00
cortei, cerimonie, riunioni in luogo pubblico – adempimenti	40	da euro 35,00 a euro 250,00

custodia e detenzione animali	41	da euro 25,00 a euro 250,00
circolazione cani in luogo pubblico o aperto al pubblico	42	da euro 35,00 a euro 250,00
impedire agli addetti la cattura dei cani	43.2	da euro 35,00 a euro 250,00
molestie e sofferenze agli animali	44	da euro 75,00 a euro 500,00
rumori e suoni nelle abitazioni o altri locali – limiti	45	da euro 25,00 a euro 250,00
impianto e uso macchinari nelle abitazioni – modalità	46	da euro 35,00 a euro 250,00
segnalazioni sonore – sirene -impianti allarme	47 e 48	da euro 25,00 a euro 250,00
attività rumorose vietate	49	da euro 75,00 a euro 500,00
mestieri e professioni rumorosi – inosservanze (sanzione della L.R. 21/99)	50	da euro 103,00 a euro 516,00
mestieri girovaghi senza autorizzazione interno mura	52	da euro 75,00 a euro 500,00
trasporto di oggetti – cautele	53	da euro 25,00 a euro 250,00
circolazione e trasporto di animali pericolosi – cautele	54	da euro 100,00 a euro 250,00

deposito cicli, ciclomotori, ecc. – intralcio	55	da euro 25,00 a euro 150,00
stato di conservazione degli edifici – prescrizioni	56	da euro 75,00 a euro 500,00
oggetti di ornamento – inaffiamento fiori – cautele	57	da euro 25,00 a euro 150,00
protezioni in occasione di lavori	58	da euro 100,00 a euro 500,00
protezione pozzi, cisterne, scavi, ecc.	59	da euro 100,00 a euro 500,00
apertura botole e chiusini	60	da euro 75,00 a euro 500,00
pittura e vernici fresche – segnalazioni – ripari – esposizioni	61 e 62	da euro 25,00 a euro 150,00
installazione di tralicci – gru – impianti sollevamento – carichi sospesi	63 e 64	da euro 100,00 a euro 500,00
recinzioni prescrizioni	65	da euro 100,00 a euro 500,00
installazione luminarie, cavi elettrici – modalità – limiti	66	da euro 50,00 a euro 500,00
uso e manomissione di segnali	67	da euro 100,00 a euro 500,00

<p>detenzione e deposito materie infiammabili – prescrizioni</p> <p>impianti – contatori e bombole gas</p>	68 e 69	da euro 100,00 a euro 500,00
<p>negozi – botteghe – laboratori - indicazione recapito in caso</p> <p>emergenza se prescritto con ordinanza del sindaco</p>	70	da euro 25,00 a euro 250,00
<p>altri divieti per la prevenzione incendi ed esplosivi</p>	71	da euro 75,00 a euro 500,00
<p>uso di risorse idriche, inosservanza alle ordinanze</p>	72	da euro 50,00 a euro 500,00
<p>commercio fisso ed ambulante – obbligo di vendita</p>	73	da euro 25,00 a euro 250,00
<p>condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita</p>	74	da euro 50,00 a euro 500,00
<p>iscrizioni del peso delle merci su richiesta acquirente –</p> <p>esposizione dei prezzi</p>	75 e 76	da euro 50,00 a euro 500,00
<p>riutilizzo di carta usata per avvolgere commestibili</p>	77	da euro 50,00 a euro 500,00

limitazioni al commercio in forma itinerante	78	da euro 50,00 a euro 500,00
contegno degli esercenti il commercio	79	da euro 25,00 a euro 250,00
chiusura temporanea negozi -laboratori – esercizi  pubblici – modalità – prescrizioni	80	da euro 25,00 a euro 250,00
funzionamento apparecchi radio, televisivi, ecc. in pubblici esercizi – prescrizioni	80 bis	da euro 75,00 a euro 500,00
trattenimenti musicali  in pubblici esercizi – prescrizioni	80 ter	da euro 75,00 a euro 500,00

Allegato B

#### ORDINANZE

A) Ordinanza prot. n. 36759/207 del  
12.7.1996 (Conduzione degli animali e in particolare dei cani nel territorio  
comunale)

E' vietato in tutto il territorio comunale:

1) condurre animali

molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi  
li conduce non sia munito di strumenti idonei per la immediata pulizia del suolo  
e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi:

– sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00;

2) introdurre animali

in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione,  
manipolazione, commercio e/o somministrazione per il pubblico di alimenti e  
bevande:

– sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 35,00 a Euro  
250,00;

3) condurre animali negli impianti sportivi e nei parchi attrezzati  
per giochi dei bambini:

– sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a  
euro 250,00;

4) introdurre animali negli edifici comunali aperti al  
pubblico:

– sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 250,00;

5) introdurre animali all'interno dei cimiteri comunali:

–  
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 250,00;

6) la circolazione di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ammessi può avvenire soltanto se gli stessi sono trattenuti a solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80; inoltre tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola:

– sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 250,00;

...omissis...

B) Ordinanza prot. n. 38761/225

del 23.7.1996 (Prescrizioni particolari per il conferimento e la raccolta dei rifiuti da parte di esercenti il commercio ambulante e gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico – sanzioni)

1) ...omissis...

2) ...omissis...

3) ...omissis...

4) Tutti gli

esercenti il commercio ambulante nelle zone autorizzate (via Pescheria, via Burchiellati, piazza del Grano, ecc.) sono tenuti a munirsi di appositi contenitori in polietilene e raccogliere i rifiuti delle vendite (scarti, scatole e cassette comprese). Alla chiusura del mercato sono poi tenuti a consegnare tali contenitori chiusi al personale incaricato della raccolta e a pulire le aree rispettivamente assegnate. A vendita ultimata il suolo pubblico dovrà essere lasciato perfettamente pulito:

– sanzione amministrativa

pecuniaria di cui all'art. 18 del regolamento di polizia urbana da euro 100,00 a euro 500,00;

5) I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico (quali caffè, alberghi, ristoranti e simili) devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata nonché in quella immediatamente adiacente. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo esercente dovrà risultare pulita:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui

all'art. 18 del regolamento di polizia urbana da euro 100,00 a euro 500,00;

...omissis.

C) Ordinanza prot n. 24516/283 del 14.7.1990

(Disposizioni per il deposito e la raccolta dei rifiuti solidi urbani a mezzo di cassonetti)

1) Per i rifiuti solidi che non saranno contenuti in sacchetti di plastica o di carta ben chiusi e resistenti in relazione al tipo di rifiuto e, in particolare, quelli conferiti dai negozi e dagli esercizi pubblici (bar trattorie, negozi alimentari ecc.) dovranno essere confezionati in modo da evitare dispersioni o spandimenti:

– sanzione amministrativa pecuniaria di

cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00;

2) Per il divieto di introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume, scatole di cartone, imballaggi ecc. non ridotti in pezzi in modo da utilizzare convenientemente lo spazio a disposizione:

– sanzione

amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00;

3) Per il divieto di depositare rifiuti, sia

pure in appositi sacchetti o contenitori, sopra o vicino ai cassonetti:

–

sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00;

4) Per il divieto di introdurre nei

cassonetti materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc) o infiammabili, radioattivi, corrosivi, tossici o comunque pericolosi per la

salute e l'incolumità pubblica:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18 del regolamento di polizia urbana da euro 100,00 a euro 500,00;

5) Deposito di rifiuti omettendo di chiudere gli sportelli dei cassonetti:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00;

6) Per il divieto

di parcheggiare veicoli a fianco od in prossimità dei cassonetti in modo tale da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio:

– sanzione amministrativa

pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00 ed eventuale rimozione del mezzo a spese del trasgressore

7) Per

il divieto di estrarre dai cassonetti qualsiasi materiale negli stessi depositato:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00,

8) Per il divieto

ai non addetti al servizio di spostare i cassonetti:

– sanzione

amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00;

9) Per il divieto di depositare nei cassonetti

rifiuti diversi da quelli solidi urbani:

– sanzione amministrativa pecuniaria

di cui all'art. 31 del regolamento di polizia urbana a euro 75,00 a euro 500,00;

...omissis...

D) Ordinanza prot. n. 72785/55 del 28.10.2002

(Esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi)

L'esercizio di

professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori o strepiti, è consentito nel territorio comunale nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; nei giorni di sabato, domenica e festivi, sono consentiti, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui

all'art. 8 della L.R. 21/1999 da euro 103,00 a euro 516,00.

E) Ordinanza

prot. n. 42127/314 del 27.12.1988 (Divieto di alcuni atti pregiudizievoli per la quiete e la sicurezza delle persone)

E' fatto divieto in luoghi pubblici o

aperti al pubblico di:

1) fare esplosioni con petardi, mortaretti, cartucce od altri artifici;

2) gettare, aspergere o lasciar cadere sulle persone o sulle cose materie imbrattanti, liquide o nebulizzate, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo;

3) far uso di bastoni-sfollagente, clave, etc., ancorché di materie plastiche non contundenti;

...omissis...:

– sanzione amministrativa

pecuniaria di cui all'art. 39 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00.

F) Ordinanza prot. n. 29784/728 dell'8.9.1982 e ordinanza

prot. n. 5368 del 13.2.1988 (Disposizioni per il funzionamento dei segnali d'allarme acustici collocati su edifici o sui veicoli)

1) il segnale acustico

dev'essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri e deve cessare entro 15 minuti primi dall'inizio anche se il segnale è

intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento dell'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme;

...omissis...:

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 48 del regolamento di polizia urbana da euro 25,00 a euro 250,00.

G) Ordinanza prot. n. 24826 del 10.7.1991 (Determinazione degli orari per l'espurgo dei pozzi neri nel centro storico):

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 32 del regolamento di polizia urbana da euro 75,00 a euro 500,00.

H) Ordinanza prot. n. 51512 del 12.8.1999

(Divieto di accesso con veicoli nei parchi gioco attrezzati e negli altri spazi erbosi):

– sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 37 del regolamento di polizia urbana da euro 25,00 a euro 250,00 qualora trattasi di veicoli a due ruote e da euro 50,00 a euro 500,00 qualora trattasi di autoveicoli.

L) Ordinanza prot. n. 12088 del 2.4.1992 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni di fumi dei veicoli a motore)

Sosta veicoli con motore acceso nelle ipotesi indicate nell'ordinanza:

– sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

M) Ordinanza prot. n. 29760 del 8.5.2001 (Comportamenti che arrecano disturbo o molestia alla quiete pubblica)

Raccolta fondi, collette

ecc.:

– sanzione amministrativa da euro da euro 75,00 a euro 500,00.

N) Ordinanza prot. n. 63294 dell'1.10.2001 (Divieto di gettare a terra sostanze soggette a masticamento, in particolare la chewing gum):

– sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

O) Ordinanza prot.

n. 17267 del 12.3.2002 (Divieto di deposito cicli e ciclomotori a ridosso ringhiere dei ponti etc.):

– sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

P) Ordinanza prot. n. 67693 del 7.10.2002 (Individuazione spazi riservati all'esposizione di epigrafi):

– sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

Q) Ordinanza prot. n. 14473 del 27.2.2003

(Regolamentazione sosta roulottes in Foro Boario):

– sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 500.

R) Ordinanza prot. n. 27425 del 14.4.2003

(Salvaguardia monumento ai caduti di Piazza della Vittoria):

– sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

## REGOLAMENTO D'IGIENE

- 1) Le violazioni alle prescrizioni del regolamento comunale d'igiene (approvato con delibera C.C. 6.8.1912 e successive modifiche) per quanto concerne il Titolo III "Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti d'uso domestico", salvo che il fatto non costituisca reato o violazione disciplinata da altre leggi e regolamenti generali, vengono così ridefinite: "Fatte salve le disposizioni previste dalle norme di riferimento, l'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 500,00;
- 2) L'inottemperanza alle ordinanze in materia di igiene degli alimenti emesse in esecuzione a disposizioni contenute nel regolamento d'igiene ed in altre norme di legge vigenti viene così sanzionata: "L'inosservanza a quanto stabilito dalle ordinanze emesse in materia di igiene degli alimenti è punita con la sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 500,00";
- 3) Per le rimanenti parti ancora in vigore e per le quali non sia prevista una specifica sanzione da parte del Codice penale o da altre norme speciali in materia, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 500,00.

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Le violazioni al regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 15.2.1993, modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 13.5.1996, nonché ulteriormente modificato con deliberazione C.C. n. 84 del 21.7.2000 e previste all'art. 28, vengono così rideterminate:

### Art. 28 – Sanzioni

- 1) Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere sprovvisto dei requisiti professionali di cui alla L. 1142/1970 è inflitta dall'autorità comunale la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 con le procedure della L. 689/1981;
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere sprovvisto dell'autorizzazione comunale è inflitta con le stesse procedure di cui al primo comma la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00;
- 3) Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazione alle norme del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, è inflitta dall'autorità comunale, con le stesse procedure di cui al primo comma, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

## ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. le violazioni alle norme del regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato con deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 6200/63 del 31.1.1984 sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
2. le violazioni alle norme del regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, approvato con deliberazione di Consiglio comunale. prot. n. 47321/60 del 15.7.2002 e previste all'art 43, comma 2, vengono così rideterminate: "2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00, con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche";
3. le violazioni alle norme del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, approvato con

deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 2159/8 del 3.2.2003 e previste all'art. 20, comma 2, vengono così ridefinite: "Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00, con le procedure di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche";

4. le violazioni alle norme del regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente), approvato con deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 74149 del 24.1.2000 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 64572 del 20.10.2000 e previste all'art. 43, comma 2, vengono così ridefinite: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. Lgs. 285/1992, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza di taxi, ovvero alle norme di cui alla legge regionale";

5. le violazioni all'ordinanza sindacale prot. n. 38914/233 dell'11.6.1999 per la disciplina dei criteri per l'apertura e la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e previste all'art. 6 vengono così ridefinite: "Per la violazione ai presenti criteri di disciplina degli orari, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/1998, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 200,00;

6. le violazioni all'ordinanza sindacale prot. n. 16195/75 del 17.3.1995 per la determinazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e previste all'art. 12, vengono così definite: "L'inosservanza a quanto stabilito con la presente ordinanza ed il mancato rispetto degli orari assentiti dal Sindaco sono puniti con le sanzioni vigenti in materia ed, ove non determinate, da una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00";

7. Le violazioni all'ordinanza sindacale prot. n. 6265/8 del 31.1.2000 che disciplina gli orari di esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono punite con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;

8. le violazioni all'ordinanza sindacale prot. n. 26263/115 del 16.4.1999 che disciplina il programma estivo di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della L. 287/1991, sono punite con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00;

9. La violazione all'ordinanza sindacale prot. n. 11337/11 del 15.2.2002 che disciplina la facoltatività del turno di chiusura dei pubblici esercizi, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della L. 287/1991, sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 100,00.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Comando Polizia locale

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.2.2004

Contenuto ultima modifica: -- --